## proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

## Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale

- <sup>1</sup> Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
- <sup>2</sup> Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
- <sup>3</sup> La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.